

Alcune nostre considerazioni a margine della qui presente corrispondenza

Nota: *la documentazione raccolta qui presente serve a titolo di conoscenza per quanti si possano trovare nella nostra medesima situazione, ed e' superata dallo stato attuale della situazione che nel frattempo si e' evoluta, sinteticamente, nella seguente maniera:*

Per quanto riguarda l'assicurazione sul lavoro, inail, i soci delle cooperative di lavoro hanno un minimale contributivo DIVERSO da quello dei lavoratori para o subordinati.

Nelle nostre visite o richieste di informazioni formali ne' l'inail, ne' il ministero dello sviluppo economico, ne' l'ispettorato del lavoro avevano *mai accennato* a questo semplice fatto (*trovato spulciando nella documentazione Inail: **Circolare numero 20, 18 Aprile 2018, pag. 17***), ovvero che la retribuzione di un socio di cooperativa ai fini inail e' di 670 euro al mese (e non 1500).

Questo considerando 25 giornate da 8 ore lavorative al mese.

Inoltre tenendo il **libro presenze** (non piu' obbligatorio per legge) si puo' addirittura avere il premio relativo alle giornate EFFETTIVAMENTE lavorate, e la diaria per il calcolo e' 26,78 euro al giorno.

Nel nostro caso (premio inail 79/1000 cura e manutenzione del paesaggio), questo equivale a pagare per ogni socio 53 euro al mese, o 2 euro per ogni giorno di lavoro.

La questione con l'inail dovrebbe esser risolta cosi'.

In sintesi,

quando c'e' un lavoro, si apre una posizione assicurativa territoriale (PAT). Quando il lavoro finisce, si chiude la PAT. Nel mentre la PAT e' aperta, si possono fare piccoli cantieri temporanei, sempre rimanendo nello stesso ambito lavorativo della PAT, e con meno di 5 persone - o 15 giorni di lavoro - SENZA comunicare nulla all'inail, e si e' coperti.

Chiudere e aprire la PAT serve altrimenti si paga l'inail anche quando non si lavora. Il tutto si fa online mediante le credenziali dispositive dell'inail che ti abilitano ad accedere ai servizi telematici, come anche succede per l'inps e per l'agenzia delle entrate.

L'interpello ordinario che abbiamo fatto all'agenzia delle entrate per ora non ha avuto esito alcuno.

Un avvocato da noi consultato ci ha rassicurato: avendo fatto l'interpello, tutto potranno imputarci fuorché la volonta' di fregare il fisco...

Trascrizione di tutte le richieste formali di chiarimento ed interpello da noi effettuate per capire come muoverci per quanto riguarda l'attivita' della cooperativa. In gran parte ripetono se stesse, le riportiamo per completezza.

Mail del 19/09/2018 Inviata a INL@ispettorato.gov.it

Buongiorno. Le scrivo in quanto (futuro) rappresentante legale di una cooperativa di comunita' di prossima costituzione.

La nostra cooperativa operera' nell'ambito della cura e manutenzione del paesaggio, ponendosi come organizzazione di lavoratori autonomi con partita iva in maniera da poter prendere appalti da privati. Appalti d'opera e di servizi, come da art.1655 del codice civile.

I soci saranno inquadrati come lavoratori autonomi, con contratti propri dei lavoratori autonomi.

Per altro la nostra cooperativa prevede da statuto l'impossibilita' di contrarre rapporti di lavoro dipendente. Solo contratti da lavoro autonomi. Per questo i nostri soci saranno tutti quanti iscritti a livello previdenziale alla gestione separata dell'inps. Con l'inps abbiamo gia' verificato i presupposti del tutto, e abbiamo avuto riscontro positivo nel senso di adeguamento alla norma.

Per quanto riguarda la sicurezza del lavoro, la cooperativa nominera' la figura del responsabile (RSPP) tra i soci, previo corso e abilitazione.

Rimane per noi controversa la questione relativa all'assicurazione. L'inail infatti, da noi interpellato, prevederebbe l'inquadramento dei soci paragonandolo alle assicurazioni previste per i lavoratori dipendenti, ovverossia pagando un premio annuale equiparato a quello di un lavoratore dipendente con stipendio all'incirca di 15000 euro l'anno. Il premio verrebbe a costare all'incirca 1200 euro l'anno.

E qui per noi nascono i problemi. Un socio che, ad esempio, lavora con contratto d'opera per 10 giorni l'anno non puo' versare per l'inail 1200 euro a fronte di un compenso per 10 giorni di lavoro. Ma l'inail non sembra prevedere deroghe al fatto di assicurare un socio per il tempo in cui lavora. L'inail ci ha prospettato una procedura di apertura/cessione attivita' in modo che il premio venga corrisposto solo per i mesi effettivi di lavoro. Ma qui non si parla di soci con contratti di lavoro. Lavorando in base all'articolo 2222 del codice civile, contratto d'opera, infatti un'opera ha un tempo di esecuzione e di organizzazione del tempo di lavoro totalmente in mano al lavoratore e non in base a contratti di lavoro.

La questione che ci poniamo in quanto lavoratori autonomi e' relativa al fatto di non essere soggetti inail mentre per il fatto di essere soci della cooperativa parrebbe che saremmo equiparati di fatto a lavoratori dipendenti.

Spero di aver inquadrato per bene il problema e fiducioso in un vostro riscontro, porgo cordiali saluti.

Saluti

26/09/2018 inviato a **Regione Liguria** (protocollo PG/2018/264605, in data 26/09/2018 e assegnata a Settore politiche sociali, terzo settore, immigrazione e pari opportunità) e **segreteria ministro@pec.lavoro.gov.it**

Alla Regione Liguria. Richiesta chiarimenti su legge regionale 7 Aprile 2015, nr.14

Sono il rappresentante legale di una costituenda cooperativa di comunità di lavoro, di cui stiamo in questi giorni formalizzando la costituzione. Rimangono alcuni dubbi di natura interpretativa riguardo alle normative nazionali da applicare in tale contesto, cui neanche commercialisti e consulenti del lavoro, l'Inps e lo stesso Inail, hanno saputo dare risposta.

Arrivati a questo punto, esasperati dalle molteplici difficoltà incontrate nell'avviare un'impresa, ma desiderosi di proseguire nella strada intrapresa, chiediamo un chiarimento alla Regione Liguria.

La questione è molto semplice.

In seguito alla crisi occupazionale che sta portando nel nostro territorio (Riviera e Valli del Levante Ligure) molte imprese a chiudere i battenti, stiamo cercando a livello comunitario di dare una risposta e l'abbiamo individuata nella cooperativa di comunità, istituita dalla legge regionale del 7 Aprile 2015, num.14, che risponde esattamente alla nostra situazione. "Si definiscono cooperative di comunità le società cooperative che hanno per scopo il rafforzamento del tessuto sociale ed economico delle comunità interessate, con l'accrescimento delle occasioni di lavoro, di nuove opportunità di reddito e, in particolare, con la produzione e la gestione di beni e servizi rivolti prioritariamente alla fruizione piena dei diritti di cittadinanza e al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini che vi appartengono".

Vivendo nelle montagne e nelle vallate liguri sappiamo bene cosa significhi "cavarsela con le proprie mani". La durezza del territorio si è sempre tradotta in una durezza d'animo che poi è quella che ci caratterizzava in quanto liguri. Infatti, non chiediamo incentivi e non viviamo alle spalle di nessuno. Sappiamo cavarsela da soli, e da qui traiamo la nostra forza e determinazione. Per questo motivo pretendiamo di essere messi in condizione di poter lavorare senza subire ricatti o imposizioni di leggi qualora queste non trovino una corretta applicazione.

Il preambolo mi sembrava necessario per inquadrare al meglio la questione.

La nostra cooperativa di comunità prevede da statuto che NON vi siano rapporti di subordinazione e dipendenza tra i soci. Gli unici rapporti lavorativi permessi sono quelli tesi a garantire e sviluppare l'autonomia dei soci, ovvero rapporti di lavoro autonomo. Concretamente questo significa che ogni socio ha una propria posizione contributiva e fiscale, e la cooperativa gli è di supporto nella gestione della burocrazia relativa. I problemi li abbiamo per quanto riguarda la copertura assicurativa. Non c'è nessuno (INAIL compreso) che sappia darci lumi al riguardo.

Siamo stati ben due volte all'Inail, ma l'unica risposta che ci hanno dato è che anche se un socio lavora 4 giorni in un mese deve avere una posizione assicurativa equiparata a quello di un prestatore di lavoro (lavoratore dipendente in base all'art.2094). In sostanza, essere assicurato per tutto l'anno anche a fronte di un impiego nella sostanza occasionale? Già sembrerebbe che in quanto attività organizzata la cooperativa non possa prevedere che i soci possano stipulare contratti di lavoro occasionale, e qui nasce il primo paradosso: un non socio può lavorare con la cooperativa nella forma del contratto di lavoro occasionale ex art.2222 e un socio invece no? Perché l'occasionalità è preclusa dall'organizzazione in forma d'impresa?

Solo questo è un intoppo non da poco: vuol dire che per dare concretamente una mano alla gente che vive nel territorio affidandogli contratti d'opera o di prestazione di servizi (lo scopo statutario della cooperativa) questi non possono risultare soci della cooperativa perché allora decade il vincolo dell'occasionalità?

Fantastico. Facciamo conto di perdere questa opportunita' (che comunque rappresenta la base fondamentale di una cooperativa di comunita': piccoli lavoretti svolti in autonomia dai singoli soci, fino a 5000 euro senza obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'inps) e passiamo a lavori piu' grossi ed impegnativi che prevedono organizzazione di impresa.

La cooperativa si costituisce proprio per poter prendere appalti d'opera e di servizio ex.art.1655. I soci lavoratori fanno un'assemblea nella comunita' territoriale in cui vivono, organizzano modalita' e tempistiche del lavoro differenti per ognuno, in buona sostanza si organizzano il lavoro in totale autonomia. la cooperativa ha si la figura di un socio che e' responsabile legale della cooperativa. Ma questi non e' assimilabile alla figura di un imprenditore a capo di un'impresa, proprio per la natura cooperativa dell'impresa e la partecipazione di tutti i soci, in egual misura, ai rischi d'impresa.

E' chiaramente pacifico che in base al decreto 81/2004 il responsabile legale della cooperativa sia di fatto il responsabile della sicurezza sul lavoro, perche' in un'impresa ci deve essere. Questa equiparazione puo' valere per la sicurezza sul lavoro. Ma l'obbligo di assicurare i soci come se fossero dipendenti quando non lo sono e' del tutto inapplicabile. La questione e' che il contratto di lavoro autonomo prevede appunto l'autonomia del lavoratore nel determinare orari e tempi del proprio lavoro.

Se basta ad un socio lavorare per 20 giorni nell'arco di 4 mesi per effettuare un'opera come puo' essere obbligato ad assicurarsi come se lavorasse 4 mesi di fila come un dipendente? Concretamente verrebbe assicurato ben oltre il periodo in cui effettivamente lavora. E' soltanto di recente che attraverso casi finiti in corte di cassazione i giudici hanno riconosciuto la legittimita' (per altro esplicita nel codice civile,) dei rapporti di tipo autonomo all'interno delle cooperative.

La cooperativa non e' a scopo di lucro. Gli utili vengono reinvestiti nella cooperativa. I lavoratori sono soci della cooperativa, che lavorano quando il lavoro e' presente e non lavorano il resto del tempo. Non ci sono contratti di lavoro nella cooperativa, perche' questi attengono alla sfera del lavoro dipendente. Ci sono solo contratti d'opera e di servizi. La cooperativa nasce proprio per aumentare ai soci le occasioni di lavoro, e a condizioni migliori di quelle del mercato. Allora la regione che ha promulgato la nascita di questo tipo di cooperativa deve spiegare come concretamente si attua, nei confronti dell'inail, la copertura assicurativa di un socio lavoratore autonomo che lavora per la cooperativa :in assenza di contratti di lavoro,ed in presenza di soli contratti d'opera o di servizio va applicata la relativa disciplina:

ovverossia :

- 1)nessuna soggezione all'inail;
- 2)soggezione all'inail per i soli giorni effettivamente lavorati dai soci;
- 3)contratto antinfortunistico privato.

Vogliamo "mettere le mani avanti" perche' possiamo presupporre che l'ispettorato del lavoro potrebbe non condividere questa secondo noi non opinabile interpretazione, e non vogliamo trovarci di fronte a sgradite sorprese.

Per questo confidiamo in una vostra risposta, che allegheremo alla documentazione in nostro possesso relativamente ai contratti d'opera e di servizio che metteremo in essere.

Saluti, un rappresentante legale per la costituenda cooperativa di comunita' l'istrice

Risposta alla precedente da parte del ministero sviluppo economico

Facendo riferimento all'istanza pervenuta in data 27/09 u.s., si inoltra il parere pervenuto dagli uffici competenti

“Si fa presente che il quesito investe vari profili, tra cui quelli assicurativi, della sicurezza, della tipologia di rapporto di lavoro, che devono essere sottoposti alle Direzioni competenti.

Più in generale, con riferimento al tipo di ente, come riferito dalla richiedente, si tratta di un ente definito dalla normativa regionale (L.R. 7 aprile 2015, n. 14, “Azioni regionali a sostegno delle cooperative di comunità”, art. 2, comma 1).

Pertanto, non sembra di rinvenire specifiche disposizioni nazionali direttamente applicabili alle cooperative di comunità.

La stessa normativa regionale chiarisce che al di là della normativa ligure, a livello nazionale le stesse possono essere costituite sia ai sensi della legge nazionale in materia di cooperative sociali (l. 381/1991) che ai sensi della normativa sulle cooperative prevista dal codice civile. Ovvero le stesse non sono necessariamente cooperative sociali; solo in questo caso sono considerate “enti del terzo settore” ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 4 del D.Lgs. n. 112/2017. In ogni caso la medesima normativa ligure ammette che le stesse possano “essere costituite in forma di cooperative di produzione e lavoro, di supporto, di utenza, sociali o miste in ragione dello scopo mutualistico che le caratterizza”.

Pertanto, con riferimento al regime applicabile sotto il profilo ordinamentale (a parte quindi gli specifici riferimenti a questioni riguardanti materie come l'assicurazione infortuni, la tipologia di rapporto di lavoro ecc., che come detto potrebbero essere sottoposte ad altre Direzioni o all'INL), sembra di poter dedurre che la normativa nazionale applicabile è quella generale recata dal codice civile in materia di cooperazione, fatti salvi i casi in cui si tratti di cooperativa sociale, ove è preliminarmente applicabile la citata legge 381/1991.

In ogni caso la competenza in materia di cooperazione appartiene in via primaria al Ministero dello sviluppo economico (esiste una Direzione generale che si occupa di disciplina e vigilanza sugli enti cooperativi) e non a questa DG Terzo Settore, che tuttavia può essere interessata per eventuali profili di coincidenza con il regime degli enti del terzo settore (ad esempio nel caso in cui l'ente in questione, assoggettato comunque ad un regime giuridico generale, assuma anche la qualifica di impresa sociale)”

Cordiali saluti

Segreteria Ministro On. Luigi Di Maio
Ufficio Relazioni Esterne
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Via Vittorio Veneto, 56
00187 - Roma
tel. 06. 48161636
RelazioniEsterneMinistro@lavoro.gov.it<mailto:RelazioniEsterneMinistro@lavoro.gov.it>

Inviato da Inail in risposta a richiesta informazioni del 19/09/2018

Dott.ssa XXX
e, per conoscenza,
alla dott.ssa YYY
capo segreteria DC vigilanza, AA.GG. e
contenzioso
dcvigilanza@pec.ispettorato.gov.it

Con riferimento alla mail a margine con cui sono stati richiesti chiarimenti in tema di assicurazione obbligatoria Inail da applicare ai soci di una cooperativa, si fa presente che il quesito è generico e non è corredato da informazioni che consentano di analizzare la fattispecie in modo esaustivo e predisporre una risposta precisa, tenuto conto della eterogeneità delle casistiche che in concreto possono presentarsi.

Secondo quanto riferito, la fattispecie sembrerebbe riferirsi a lavoratori parasubordinati impegnati in lavorazioni rischiose, e quindi assicurati all'Istituto, ai sensi dell'art. 5 del decreto 23 febbraio 2000, n. 38. In tal caso, la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio dovuto sarà costituita da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione al rapporto di collaborazione, ma nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall'Inail.

A decorrere dal 1° luglio 2017, gli importi minimo e massimo dell'imponibile mensile corrispondono, rispettivamente, ai seguenti importi: 1.349,60 e 2.506,40.

Per i lavoratori parasubordinati, infatti, il minimale e il massimale annuale di rendita devono essere divisi in mesi, al fine di confrontare il minimale e il massimale mensile con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione. L'importo mensile risultante da questo confronto va, poi, moltiplicato per i detti mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto.

Il premio ordinario posto a carico della società sarà calcolato in base all'ammontare delle suindicate retribuzioni imponibili e al tasso corrispondente al rischio delle lavorazioni comprese nella vigente Tariffa dei premi. Resta fermo che il calcolo per il primo pagamento del premio verrà operato solo dalla competente Sede dell'Istituto, all'esito della denuncia dell'attività che la società in quanto soggetto assicurante è tenuta a inviare in via telematica all'Istituto, al fine di fornire tutti gli elementi richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione, ai sensi dell'articolo 12 del richiamato decreto.

Il Dirigente dell'Ufficio

ZZZ

2/10/2018 Inviata a: dcvigilanza@pec.ispettorato.gov.it

Salve. Stiamo per costituire una cooperativa di lav.autonomi, soci con partita iva non imprenditori, in modo da risollevarci dal punto di vista economico in una zona depressa (entroterra della Liguria), in cui le ditte chiudono una dopo l'altra. La regione Liguria ha decretato la nascita della cooperativa di comunità, proprio per dare un sostegno a chi opera nell'entroterra, e permettere a comunità locali di accedere al lavoro. Infatti come cooperativa potremo prendere appalti da privati, o magari anche dal pubblico, per fare manutenzione del territorio.

Ci siamo da subito imbattuti con la burocrazia di cui eravamo piuttosto digiuni, ma ora cominciamo a capire un po' di cose. E da qui nasce la presente.

L'inail ci ha comunicato che ogni socio della cooperativa (socio amministratore, in quanto i soci della coop sono tutti quanti amministratori - siamo per ora in 8, poi si vedrà) è comunque da iscrivere come lavoratore parasubordinato, come se avesse un contratto coordinato di collaborazione e lavoro. Nella categoria in cui siamo, si parla di un contributo inail annuale (per socio) di circa 1200 euro e passa, equiparato a quello di un lavoratore dipendente che guadagni 15000 circa l'anno. Noi tuttavia, nella nostra cooperativa, non facciamo contratti di lavoro bensì contratti d'opera con i committenti. La coop. lavora mediante procedura d'appalto, prende un appalto, e l'appalto viene realizzato dai soci della cooperativa, ognuno mediante la forma del contratto d'opera. Siamo infatti lavoratori autonomi, e l'unico modo per poter prendere appalti era la cooperativa. Non avendo contratti di lavoro ma solo contratti d'opera o di servizi nessun socio ha una retribuzione dalla cooperativa.

Piuttosto, fattura alla cooperativa la propria opera o i propri servizi. Visto che il premio assicurativo per la nostra categoria è il 79/1000, ci sembrava chiaro e lampante che ogni socio pagasse in base al compenso percepito. Ipotesi: Facciamo un lavoro che dura 4 mesi, un socio lavora per una settimana, paga l'inail per quella settimana che ha lavorato, la fattura che il socio fa è il compenso che percepisce dalla cooperativa. Perché altrimenti non possiamo far lavorare un socio per una settimana, per dargli una mano, perché l'inail chiede 1200 euro visto che il minimale è fissato per legge e bisogna adeguarsi al reddito minimale.

L'inail ci ha prospettato come soluzione quella di aprire/chiudere l'attività. Ma non risolve il problema, perché un contratto d'opera non è assimilabile ad un contratto di lavoro. Noi pagheremmo come se ogni socio lavorasse 8 ore al giorno per 5 giorni la settimana ! Anche se lavora un giorno la settimana !!! È evidente che qualcosa non quadra.

L'avvocato ci consiglia di partire, di comunicare ad inail che non vi sono lavoratori dipendenti, ma solo autonomi, e di vedere che succede. Sinceramente vorrei capire un po' meglio in che acque andremo a navigare dal punto di vista formale.

Visto che l'inail è obbligatorio, non è possibile che non prenda in considerazione un socio che lavora occasionalmente ad un contratto d'opera! E noi non siamo lavoratori parasubordinati perché siamo tutti quanti datori di lavoro. Siamo comunque lavoratori autonomi.

Saluti

26/10/2018 Inviata a: dcra@postacert.inail.it, dcvigilanza@pec.ispettorato.net,
dgiai.div09@pec.mise.gov.it

Salve. Scrivo in quanto rappresentante legale della neonata cooperativa di comunita' istrice, nata in base alla legge regionale della Regione Liguria. Ho gia' scritto al ministero del lavoro, alla regione liguria, e all'ispettorato del lavoro, e fino ad ora non abbiamo raggiunto una chiarezza relativa alla norma da seguire.

La cooperativa l'abbiamo costituita in ottobre. Ha denominazione "cooperativa istrice", e' una cooperativa di comunita' di produzione e lavoro, ha codice fiscale 02564080998.

Oggi sono stato all'inail di chiavari per denunciare la nuova iscrizione. Avevo provato in precedenza a mandare via fax il modello P con i dati relativi ai soci, ma apparentemente il fax non rispondeva. (Il quadro P non e' presente nel form da compilare nella denuncia di iscrizione!?)

Unica opzione disponibile e' quella di qualificare i soci come lavoratori dipendenti /assimilati. Viene chiesto di indicare una retribuzione annuale, minimale di 16000 circa a socio, per essere equiparati ad un lavoratore dipendente. Nessun socio ha tuttavia un contratto di lavoro con la cooperativa, essendo lavoratori autonomi essi pongono in essere contratti d'opera o di servizio, come chiarito dal regolamento interno che abbiamo depositato presso la direzione provinciale del lavoro. Siamo tutti lavoratori autonomi con p.iva, tutti amministratori della societa', non ci sono lavoratori dipendenti ne' parasubordinati: abbiamo tutti quanti il titolo di "datori di lavoro" in quanto tutti i soci del consiglio di amministrazione sono responsabili legali della cooperativa, con firma disgiunta.

La cooperativa ci serve per poter prendere commesse di lavoro in regime di appalto, ex.art.1655, lavoro che sara' poi svolto dai soci - che proprio per questo hanno messo su una cooperativa, in quanto il contratto d'opera ex.art.2222 e' solo personale, e quello con cui un singolo socio lavora da se. Con l'inps non abbiamo avuto problemi, i soci sono iscritti alla gestione separata. Ma un socio che ha un contratto d'opera per 2 giorni, non puo' versare un premio addirittura mensile all'inail per soli 2 giorni di lavoro! E' un controsenso, e rende impossibile lo svolgimento dei fini istituzionali della cooperativa di comunita', che e' quello di favorire l'occupazione dei soci, come anche chiarito dal decreto regionale della Regione Liguria che ha fatto partire la "cooperativa di comunita'" nel 2015.

L'unica possibilita' che l'inail ha prospettato e' quella di chiudere/aprire l'attivita' ogni volta c'e' un lavoro. Ma non risolve il problema di un socio che, appunto, lavora per 3 giorni. Quello che chiediamo e' la possibilita' di, mantenendo un "registro delle presenze", poter pagare l'inail tenendo a conto i compensi effettivamente percepiti dai soci e non tenendo a conto un ipotetico "salario" corrisposto ad un lavoratore dipendente con contratto di lavoro, o parasubordinato che sia. Noi, ribadisco, non abbiamo contratti di lavoro, ma solo contratti di servizio.

Abbiamo creato la cooperativa per far fronte alla crisi dell'occupazione nel nostro territorio, dove una ditta dopo l'altra sono costrette a chiudere. O si affronta questa questione una volta per tutte o saremo tutti costretti a chiudere bottega.

Saluti, un rappresentante legale della cooperativa istrice

P.S.

Allego la lettera inviata alla regione liguria, per chiedere un chiarimento, e la risposta datami a suo tempo dall'inail relativa alla medesima questione.

29/10/2019 Richiesta informazioni, inviata a ministero sviluppo economico - vigilanza cooperative. dgvescgc.dg@pec.mise.gov.it

Salve, siamo una neonata cooperativa di comunita' di produzione e lavoro, costituita in base al decreto regionale nr.14 / 2015 della regione Liguria. I soci sono tutti quanti lavoratori autonomi con partita iva, in campi afferenti la cura e manutenzione del paesaggio. Siamo in zona rurale e la crisi occupazionale colpisce pesantemente l'attivita' imprenditoriale nella nostra area (entroterra della riviera ligure, in forte depressione e spopolamento). Per questo motivo abbiamo deciso di aderire alla proposta della regione Liguria per incentivare la ripresa economica, nella fattispecie mediante la costituzione di una cooperativa di comunita' che mira a promuovere occasioni di lavoro per i soci, nell'ambito della cura e manutenzione del territorio visti i recenti episodi legati all'abbandono dei presidi territoriali delle campagne. E fin qui sono tutte rose e fiori (si fa per dire).

Ora, costituita dal notaio la cooperativa, abbiamo iniziato la pratica di denuncia inizio attivita'.

Cominciano le sorprese. In base a una pratica ormai consolidata da decenni, ma che e' stata rigettata dalla corte di cassazione in numerose cause recenti, l'inail vuole assoggettare i soci, alla stregua di lavoratori dipendenti, per la determinazione del premio assicurativo.

La cooperativa lavora in regime di appalto ex.art.1655, appalto d'opera o di servizi. I soci della cooperativa, lavoratori autonomi con partita iva, fatturano alla cooperativa la loro opera o i loro servizi, mantenendo totale autonomia. Non vi sono rapporti di lavoro dipendente o parasubordinato, con ci sono contratti di lavoro o assunzioni ma solo contratti d'opera o di servizio dei soci verso la cooperativa. I soci hanno un rapporto di lavoro di tipo autonomo con la cooperativa, e alla relativa disciplina sono assoggettati, anche per quanto riguarda prestazioni previdenziali ed assicurative. I soci sono tutti quanti iscritti alla gestione separata come lavoratori autonomi con p.iva e paghiamo in base al fatturato annuo. Ma con l'inail e' diverso, ci viene chiesto di indicare una retribuzione annuale, sulla cui base calcolare un premio. Inoltre questa retribuzione annuale si basa sui ccnl, il minimo previsto e' 15600 euro e sulla base del minimo previsto si paga il premio, per i mesi effettivi di lavoro. Se un socio lavora per un solo giorno al mese, deve comunque pagare il premio come se lavorasse per tutto il mese, 20 giorni al mese 8 ore al giorno. Questo rende di fatto impossibile rispettare la finalita' istituzionale della cooperativa di fornire occasioni di lavoro ai soci, perche' se nei fatti deve inquadrarli alla stregua di lavoratori dipendenti quando non lo sono e' impossibilita ad operare.

Abbiamo chiesto all'inail di poter pagare un premio corrispondente all'effettivo fatturato di un socio verso la cooperativa, ma non sembra essere nelle loro corde. Noi segniamo, come se ci fosse il libro presenze, le giornate effettive di presenza dei soci ad un lavoro. Forse e' utile un chiarimento da parte della vigilanza sulle cooperative?

Ho gia' provato a chiedere lumi al ministero del lavoro, all'ispettorato del lavoro, all'inail, all'inps, e finora nessuno ha saputo dirci qualcosa.

Saluti, un legale rappresentante della cooperativa istrice.

Interpello ordinario agenzia delle entrate, inviato in data 21/02/2019 tramite pec.

In seguito a comunicazione dall'agenzia delle entrate, invio qui la richiesta (interpello ordinario).

Siamo una neonata Cooperativa di comunita' di produzione e lavoro, che opera nel settore della cura e manutenzione del paesaggio (codice ateco 81.30.00). I soci sono tutti lavoratori autonomi, con p.iva nel medesimo settore cura e manutenzione del paesaggio, qualche socio opera anche nel settore delle lavorazioni meccaniche del terreno. Nessuno dei soci e' iscritto alla camera di commercio. Non siamo imprenditori, l'unica ad essere iscritta al registro delle imprese e' la cooperativa.

Relativamente ad un lavoro che stiamo facendo, che ha come committente un consorzio forestale (societa' con p.iva nell'ambito della silvicoltura) , mi sono in questi giorni reso conto che le aliquote iva da noi applicate (22%) non tenevano conto della tabella A del dpr 633/72.

Nella parte 3 della tabella, la voce 125 "prestazioni di servizi mediante macchine agricole rese a imprese agricole singole o associate" pare corrispondere al servizio da noi fornito. Per quanto riguarda la fatturazione verso il cliente (consorzio forestale...do per associato che sia impresa agricola, correggetemi se sbaglio) dovremmo ricadere nella casistica, ed applicare l'aliquota del 10 (ora in realta' 12%). E questo risolverebbe la questione relativa alla cooperativa.

Proseguendo nell'analisi, il contratto in questione e' un contratto d'appalto di servizi (art.1655 cc), i cui esecutori materiali nella forma di contratti d'opera ex.art.2222 sono i soci della cooperativa. L'aliquota applicata dai soci verso la cooperativa rimane la stessa del 10 (12%)?

1) La cooperativa non ha nella denominazione la dizione "agricola".

Faccio presente che la nostra e' una cooperativa di comunita', introdotta da poco in Liguria, nata proprio per favorire l'occupazione nelle zone svantaggiate, nel nostro caso l'entroterra, dove per altro i pochi contadini rimasti promuovono da anni una battaglia legale per il riconoscimento di un'agricoltura "contadina" e non "imprenditoriale".

Nel nostro statuto facciamo esplicito riferimento all'agricoltura contadina :

[...] La cooperativa si propone di svolgere un'attivita' finalizzata alla ricerca di modelli di sviluppo alternativi, alla promozione di un rapporto equilibrato con l'ambiente, alla diffusione di un pensiero e di una pratica volti alla crescita della responsabilita' sociale e del mutuo soccorso.

La cooperativa vuole anche essere di sostegno a quanti nel territorio si riconoscano in un'agricoltura contadina e non imprenditoriale, ponendo le basi per il ripristino di una cultura contadina e rurale.

2) La cooperativa opera nel settore agricolo, i suoi soci hanno tutti partita iva in vari settori dell'agricoltura. Ma ogni riferimento di legge prende sempre come unico riferimento quello dell'imprenditore agricolo, o "piccolo imprenditore" che sia. Ora, a noi non interessa l'agevolazione fiscale connessa allo status di imprenditore agricolo. A noi interessa solamente, per equita', di poter applicare l'aliquota iva del 12% anche nelle fatture dei soci verso la cooperativa.

Grazie per l'attenzione, a risentirci.